



**F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 4 novembre 2002**

**DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 4 novembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 10**

**RECLAMI**

**Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. CATANIA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gennaro **IEZZO** (gara Catania-Ascoli del 2/11/02 – C.U. n. 108 del 3/11/02).

**Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gennaro Iezzo, tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto al termine della Catania-Ascoli del 2/11/2002, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Catania, chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della squalifica.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che il contenuto della frase riferita dal proprio calciatore sarebbe stata "equivocata dall'ufficiale di gara", in quanto lo Iezzo, "sotto evidente shock emotivo" per essere stato accusato per un fallo a suo parere non commesso, avrebbe rivolto le sue proteste nei confronti dell'assistente dell'arbitro (reo di aver consentito la concessione di un calcio di rigore), il quale, a sua volta, nel concitato clima di fine gara, avrebbe sentito "qualcosa altro che mai nessuno avrebbe pronunciato" (cioè la parola offensiva imputata allo Iezzo).

**I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali, che sono fonte di prova privilegiata, risulta che il calciatore Iezzo, dopo la conclusione della gara, durante il rientro negli spogliatoi, ha rivolto ad un assistente una espressione ingiuriosa.

Tale comportamento, sulla cui materialità non possono sussistere dubbi in quanto le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali, va sanzionato e questa Commissione ritiene sufficientemente afflittiva la sanzione indicata nel dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara e all'ammenda di euro 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Claudio Franchini*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*